

COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ORNAGO (GCVPC ORNAGO)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2025



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ORNAGO (GCVPC ORNAGO)

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

È costituito con delibera di Giunta comunale n. 105 del 19/03/1997 il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ornago, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Ornago - Via Santuario 6, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

Il Sindaco è Legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

Il Gruppo, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, è apartitico e apolitico ed esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Gruppo concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Il Gruppo viene attivato con le modalità previste dal Piano di Protezione Civile e/o dalle procedure operative di Emergenza: in caso di eventi particolari, il Gruppo potrà intervenire ed operare previa indispensabile autorizzazione da parte del Sindaco o suo delegato.

Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco e/o suo delegato, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad

iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo dei mezzi e dei materiali.

Il Gruppo o i singoli Volontari potranno, inoltre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi di Volontariato operanti nella Protezione Civile: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi, materiali e di supporto logistico.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Dipartimento di Protezione Civile sull'attivazione e l'impiego del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

L'impiego del Volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a. eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
- b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di Emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
- d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
- e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei Volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
- g. attività di supporto ed eventi a livello locale.

Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Tavolo di Coordinamento di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni che abbiano compiuto anni 16, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento di attività non operative.

Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- Dichiarazione della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità.

L'ammissione avviene con atto del Sindaco o suo delegato, previo espletamento di apposita istruttoria, e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 14.

In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione Comunale. Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati da quelli effettivi, già operativi.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, saranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al Gruppo;
- vestiario e DPI idonei;
- Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

- a. Recesso (dimissioni) volontario presentato tramite apposito modulo dal volontario;
- b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
- c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale, sussistendo con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, è disposta dal Sindaco, su proposta del Coordinatore operativo o del Referente Operativo Comunale (R.O.C.), sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio con il diretto interessato.

Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

In seguito alla fuoriuscita dal Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di Volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

I componenti del Gruppo sono assicurati per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di Protezione Civile, a cura e a spese del Comune e con le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La sorveglianza e il controllo sanitario dei Volontari sono assicurati dal Comune in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia e secondo il protocollo sanitario predisposto dall'Amministrazione Comunale.

I Volontari, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal Gruppo o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 14 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei Volontari;
- b. Tavolo di Coordinamento;

c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere, formulare proposte o fornire indicazioni al Tavolo di Coordinamento, al fine di concorrere a formare gli indirizzi per le attività del Gruppo.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Volontari in prova di cui al precedente art. 6 ed i minori di cui all'art. 5.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su proposta del Tavolo di Coordinamento o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. È convocata e si riunisce di regola tre volte all'anno.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore. Il verbale delle Assemblee, redatto a cura del Segretario del Gruppo, deve essere depositato presso il Palazzo Comunale ed una copia presso la sede del Gruppo di Protezione Civile.

L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega per Volontario.

L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Tavolo di Coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore Operativo e del Vice Coordinatore, nominati poi con Provvedimento Sindacale; le predette cariche sono incompatibili con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, e qualsivoglia carica all'interno dell'Amministrazione di appartenenza;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo.

Art. 12 – Tavolo di Coordinamento

Il Tavolo di Coordinamento è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto dal Coordinatore, Vice Coordinatore, da n. 3 Volontari eletti dall'Assemblea, il Sindaco ed il Referente Operativo Comunale. È l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Tavolo di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore operativo.

Il tavolo resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Tavolo presenti.

Il Tavolo di Coordinamento si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

Il Tavolo di Coordinamento, in particolare:

- a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
- c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei Volontari;
- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani Comunali di Protezione Civile.

Art. 13 – Referente Operativo Comunale (R.O.C.)

Il R.O.C. è un Funzionario dell'Ente incaricato dal Sindaco, al quale sono affidati compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza.

Al Referente Operativo Comunale, che di norma è un appartenente alla Polizia Locale, spetta il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- tenere i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Prefettura, Provincia, Regione, etc.);
- coordinare le attività del Gruppo.

Art. 14 - Coordinatore Operativo

Il Coordinatore Operativo del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei Volontari, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito Decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

Il ruolo di Coordinatore Operativo è scelto di norma tra gli appartenenti al Gruppo, in ragione del possesso di particolari competenze e capacità, su proposta dell'Assemblea dei Volontari. In assenza di professionalità interne, il Sindaco può nominare un Coordinatore esterno non facente parte del Gruppo.

Il Coordinatore rappresenta ufficialmente il Gruppo e risponde dell'operato dello stesso al Sindaco, nonché al Referente Operativo Comunale.

Il ruolo del Coordinatore è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore Locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4.

Il Coordinatore Operativo:

- a. organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e secondo le direttive impartite dal Sindaco, anche tramite il R.O.C.;
- b. relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali;
- c. cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun Volontario può svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
- d. individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra;
- e. programma i turni di reperibilità propri e dei Volontari/e del Gruppo;
- f. aggiorna costantemente i dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune;
- g. porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco o dal R.O.C. ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio;
- h. provvede a trasmettere al Sindaco, anche tramite il Segretario del Gruppo, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente;

L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, elegge un Vice Coordinatore, secondo le medesime modalità del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 - Organizzazione operativa del Gruppo

In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale e ai rischi del territorio, l'Assemblea e il Tavolo di Coordinamento individuano le specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. n. 10/2022 e norme vigenti nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri Volontari.

Il Gruppo garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

Durante le emergenze il Gruppo, su indicazione del Sindaco e/o del R.O.C. e sotto la guida del Coordinatore Operativo, può effettuare gli interventi necessari con le modalità di cui all'articolo 41 comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.

In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite il R.O.C. o gli Uffici preposti.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa.

I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

Il Volontario utilizza i mezzi e le attrezzature a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al Gruppo possono, altresì, essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.

Nel bilancio del Comune sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni etc.;
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18 – Provvedimenti disciplinari

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, costituisce condizione necessaria per l'ammissione e la permanenza nel Gruppo.

I casi di violazione delle norme del presente regolamento devono essere segnalati tempestivamente al Coordinatore e al R.O.C., che ne verificheranno la sussistenza, informando il Tavolo di Coordinamento.

Il Tavolo di Coordinamento è competente a giudicare i Volontari circa le infrazioni e ad applicare eventuali provvedimenti disciplinari che, in funzione della violazione commessa, possono consistere in:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Sospensione temporanea dal servizio, per un periodo massimo di due mesi;
- Esclusione definitiva dal Gruppo.

L'esclusione definitiva del Volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile è disposta dal Sindaco, su proposta del Tavolo di Coordinamento.

Art. 19 – Lasciti ed elargizioni liberali

Il Gruppo potrà promuovere attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni

in materia di attivazione e impiego di Volontari di Protezione Civile, finalizzati a finanziare le attività del Gruppo.

Donazioni, lasciti ed elargizioni, a qualsiasi titolo e da chiunque siano effettuate, dovranno essere destinate al Comune di Ornago e vincolate all'esercizio dell'attività di Protezione Civile.

Art. 20 – Entrata in Vigore e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Protezione Civile, alle circolari emanate dagli organi preposti nonché alle direttive interne emanate dal Tavolo di Coordinamento del Gruppo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del Presente Regolamento, si intende abrogato il precedente.